



Camera di Commercio
Cosenza



UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot. 10050 del 26.05.2014

Direttiva del Conservatore

**NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DEL SINDACO O REVISORE UNICO
ACCETTAZIONE DELLA CARICA**

L'art. 2400 del codice civile prevede: "I sindaci sono nominati per la prima, volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. . . La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

I sindaci nominati nell'atto costitutivo o con verbale di assemblea straordinaria per prassi consolidata, sono iscritti nel registro delle imprese dal notaio rogante/verbalizzante; mentre i sindaci nominati con verbale di assemblea ordinaria ovvero confermati per un altro mandato sono iscritti a cura degli amministratori.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione della modulistica per la presentazione delle domande al registro delle imprese e le norme civilistiche non prevedono espressamente l'accettazione della carica da parte dei sindaci nominati.

Alcuni giudici del registro con recenti pronunce (Milano, 13 luglio 2010 - Brescia, 27 dicembre 2010) hanno ordinato la cancellazione dal Registro delle imprese di iscrizioni di nomina di sindaci avvenute in mancanza di una loro accettazione e, quindi, secondo tali giudici in assenza dei presupposti richiesti dal citato articolo 2400 c.c..

Ai fine di evitare che, senza averne notizia, vengano nominati quali componenti del collegio sindacale professionisti inconsapevoli dell'incarico ricevuto, nonché per prevenire casi di contestazione dell'iscrizione della nomina per mancata accettazione, che determinerebbero l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese dei sindaci effettivi e supplenti deve necessariamente essere preceduta dall'accettazione dell'incarico.

Pertanto, l'iscrizione della nomina dei sindaci effettivi e supplenti di società per azioni (art. 2400 c.c.), la nomina del sindaco o revisore di società a responsabilità limitata (art. 2477 cc. in vigore dal 1° gennaio 2012) e la nomina dell'organo di controllo delle cooperative (collegio sindacale ovvero sindaco/revisore), presuppone l'accettazione dell'incarico e dovrà essere effettuata con le seguenti modalità.

Nomine che avvengono con verbale di assemblea ordinaria

1) Sindaci presenti in atto

^ soggetti obbligati alla presentazione della domanda al registro delle imprese:

gli amministratori.

La presenza del sindaci ed accettazione espressa dell'incarico deve risultare nel contesto del verbale di assemblea;

il verbale di assemblea ordinaria dovrà essere allegato alla pratica e riportare in calce le prescritte dichiarazioni di conformità /corrispondenza

2) Sindaci non presenti

soggetti obbligati alla presentazione della domanda al registro delle imprese:

gli amministratori

i sindaci nominatii/confemati devono apporre per accettazione la propria firma digitale sulla distinta FEDRA relativa alla pratica.

In alternativa, l' amministratore alla domanda dovrà allegare un' apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'accettazione dell'incarico ed il possesso della documentazione relativa all'avvenuta accettazione, utilizzando il seguente schema:

il sottoscritto „, nato ail.....

in qualità di amministratore della società....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli aril. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

che il/i sig/sigg ha/hanno accettato la carica di

Presidente del collegio sindacale/sindaco effettivo/sindaco supplente/revisore della società

di essere in possesso della documentazione relativa all'avvenuta accettazione."



La predetta dichiarazione sostitutiva potrà essere resa anche tramite il Modulo Note della distinta FEDRA.

3) pratica presentata dal professionista incaricato ai sensi della legge 350/2003

Nel caso in cui i sindaci/revisore siano presenti in atto, vale quanto già detto sopra al punto 1.

Qualora invece i soggetti nominati/riconfermati non siano presenti in assemblea, la distinta fedra dovrà essere firmata digitalmente oltre che dal professionista incaricato anche dai medesimi.

In alternativa, alla pratica dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al punto 2, quindi resa dall'amministratore, firmata digitalmente dal professionista incaricato il quale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente tutti i file della pratica.

Il Conservatore


(Dot.ssa Erminia Giorno)